


Comune di Ambivere



Provincia di Bergamo

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
RELATIVE AL RETICOLO
IDRICO MINORE**

Aggiornamento a D.G.R.L. n. 9/2762 del 22/12/2011

Giugno 2012

(cod. 2002_797 C/P)

REGOLAMENTO

**CONSORZIO
DI BONIFICA
DELLA MEDIA**



Consorzio di Bonifica
della Media Pianura
Bergamasca

24122 BERGAMO
Via S. Antonino, 7/A
Tel 035.21.91.81
Fax 035.23.86.83
E-mail info@cbbg.it



EST srl

SCIENZE E TECNOLOGIE
PER L'AMBIENTE

GRUPPO DI LAVORO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

dott. Giovanni Giupponi

dott. Fausto Gaini

sig. Riccardo Marengoni

EST s.r.l.

dott. ing. Giovanni Filippini

dott. ing. Giovanni Sonzogni

dott. ing. Francesca Bertuletti



INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
2. DEFINIZIONI	1
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4. COMPETENZE	4
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO	5
5.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	5
5.2 RETICOLO IDRICO MINORE	5
5.3 RETICOLO IDRICO CONSORTILE	5
5.4 INDICAZIONI GENERALI	5
6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE.....	6
6.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	6
6.2 RETICOLO IDRICO MINORE	7
7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	9
8. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	15
9. MODALITA' REALIZZATIVE DI NUOVI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	16

ALLEGATI

- A** CANONI DI POLIZIA IDRAULICA di cui all'allegato C alla D.G.R. n. 9/2762 del
 22/12/2011

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le regole e le condizioni che devono essere rispettati nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza, ai sensi della D.G.R. 9/2762 del 22/12/2011, che ha sostituito integralmente la precedente D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e le successive di modifica ed integrazione.

2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) Reticolo Idrico Principale: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n. 9/2762 del 22/12/2011 "Individuazione del reticolo idrico principale".
- b) Reticolo Idrico Minore: si intende, ai sensi della D.G.R. n. 9/2762, punto 10, il reticolo idrografico costituito da tutti i corsi d'acqua che non appartengono al reticolo idrico principale, al reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e che non siano canali privati. In particolare, rientrano anzitutto nel reticolo minore i corsi che sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti, i corsi che sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, i corsi che sono interessati da derivazioni d'acqua, i corsi che sono rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).
E' consentito all'Amministrazione Comunale escludere dal reticolo corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche supportando la scelta con adeguate motivazioni e giustificazioni tecniche. Allo stesso modo è consentito aggiungere corsi d'acqua ritenuti di particolare valenza idraulica e/o paesaggistica.
- c) Reticolo di Bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 9/2762 del 22/12/2011 "Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali

(sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali e comunali per i necessari adempimenti).

- d) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua per entrambe le sponde o, in caso di presenza di argini in rilevato, dal piede arginale esterno.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano nel seguito i principali riferimenti normativi in materia di polizia idraulica e di gestione delle acque pubbliche.

- D.G.R. n.9/2762 del 22/12/2011: "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici", che ha integralmente sostituito la precedente D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i..
- R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", principale riferimento per le definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione.
- R.D. n. 368/1904 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", il quale regola le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di Bonifica.
- D.G.R. n. 47310 del 1999 che fornisce indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.
- L.R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, che ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e novembre 2000 è stata approvata proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali.

- Piano di Assetto Idrogeologico e successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 26/97 dell'11 dicembre 1997, per l'identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", c.m.i., individua i beni da tutelare in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico.
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933, e successiva D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028 "Determinazione, in applicazione dell'art. 1 quater Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell'art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n. 431", per l'identificazione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici.
- D.G.R. n. 8/5774 del 31/10/2007 "Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale", che ha modificato le precedenti D.G.R. relativamente ad alcune voci sui canoni regionali di polizia idraulica ed ha prorogato i termini di definizione del reticolo idrico minore da parte dei Comuni al 31/12/2008.
- D.D.G. 3 agosto 2007 – n. 8943 "Linee guida di polizia idraulica", che fornisce indicazioni in merito all'applicazione delle norme di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio regionale.
- D.G.R. 9/1001 del 15/12/2010, che ha ridefinito la rete dei corsi d'acqua principali di competenza dell'AIPO e di Regione Lombardia.
- L.R. n. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ove sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all'entrata in vigore

di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

- Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo’”, che ha definito le norme di tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica.

4. COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica definiva una serie di competenze in termini di gestione del reticolo idrico di Regione, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti alla classificazione di cui al cap. 2.

Tali funzioni sono confermate ai sensi di quanto stabilito dalla nuova D.G.R. 9/2762, che ha sostituito la succitata D.G.R. 7/7868.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell’Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete idrografica.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito, le competenze sono:

- dell’Amministrazione Comunale, per i corsi del reticolo idrico minore;

- di Regione Lombardia, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale come identificati nell'allegato A alla D.G.R. 9/2762.

5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

5.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

In base a quanto previsto dal R.D. 523/1904 e a quanto dettagliato nella relazione identificativa del reticolo idrico del territorio comunale di Ambivere, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti alla rete principale sono fissate in 10 m.

5.2 RETICOLO IDRICO MINORE

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore sono fissate in 10 m.

Un'eventuale riduzione dell'ampiezza di tale fascia, limitatamente ai corsi idrici minori rientranti nel centro storico e/o edificato e a fronte di verifica idraulica che ne attesti la compatibilità, richiederà preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia - Sede Territoriale di Bergamo.

5.3 RETICOLO IDRICO CONSORTILE

Sul territorio comunale di Ambivere non sono individuati corsi d'acqua appartenenti a tale reticolo.

5.4 INDICAZIONI GENERALI

Le fasce di rispetto sono imposte, secondo la normativa vigente, rispetto al piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilevato, rispetto alla sommità della sponda

incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. In presenza di tratti tombinati, la fascia va applicata dal limite esterno del manufatto.

A causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovute alle dimensioni del segno grafico, si renderà necessario verificare con opportuni rilievi e/o ispezioni mirate la correttezza di quanto evidenziato in carta da parte del soggetto che presenterà istanza di autorizzazione ad interventi inerenti la rete idrica.

Nell'eventualità in cui un corso d'acqua, per cause naturali, modifichi nel tempo la sua linea di normale deflusso, si renderà necessario ridefinire le fasce di rispetto sul nuovo tracciato, mantenendo comunque anche quella applicata alla sede originaria, a meno che non si dimostri che quest'ultima non riveste più alcuna funzione idraulica e si attivino le procedure per la sdemanializzazione dell'alveo abbandonato.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE

Le fasce di rispetto di seguito individuate si intendono ai sensi delle attività di polizia idraulica (R.D. n. 523/1904 e s.m.i.) come meglio descritto nel seguito del presente regolamento. Per quanto non contrastante con le norme previste da dette fasce, i vincoli, le prescrizioni e le norme attuative derivanti dagli strumenti urbanistici esistenti o dall'applicazione della legislazione vigente conservano la loro validità.

6.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Per quanto attiene ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, la regolamentazione degli interventi all'interno delle fasce di rispetto fa riferimento ai disposti del R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". In particolare, il capo VII – Polizia delle acque pubbliche, norma gli interventi e gli atti vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, nonché le opere e gli atti che necessitano di permesso del Prefetto (rif. artt. 93 – 101).

Con D.D.G. 3 agosto 2007, n. 8943, la Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità di Regione Lombardia ha pubblicato le “Linee Guida di Polizia Idraulica”, con l’obiettivo di garantire l’uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale da parte delle Sedi Territoriali e dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

I principi enunciati nelle linee guida sono stati successivamente recepiti nella D.G.R. 9/2762 del 22/12/2011, con particolare riferimento all’allegato E.

Si demanda, comunque, all’Ente competente (identificato nella Sede Territoriale di Regione Lombardia) la definizione di prescrizioni e criteri di applicabilità per le pratiche attinenti al reticolo principale identificato.

6.2 RETICOLO IDRICO MINORE

Per quanto attiene i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all’interno della fascia di rispetto, con riferimento alla D.G.R. 9/2762 del 2011, allegato B “Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale” ed allegato E “linee guida di polizia idraulica”, che sono stati elaborati con riferimento a quanto disposto dal R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”:

- Tutti i corsi d’acqua identificati come appartenenti al Reticolo Idrico Minore devono essere mantenuti a cielo aperto, con il corso attuale e lo stato naturale delle sponde. Come indicato dal D. Lgs. 152/2006, art. 115, comma 1 e confermato dai successivi atti modificativi ed integrativi, vige il divieto di tombinatura.
- La vegetazione delle sponde deve essere salvaguardata ed eventualmente integrata con essenze arboree autoctone; è vietato qualsiasi intervento di sradicamento o incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde, per una distanza pari alla dimensione della fascia di rispetto definita.
- L’Amministrazione Comunale può consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi ed alterazione delle sponde solamente per casi motivati e adeguatamente documentati. Sarà compito dell’Amministrazione stessa valutare la rispondenza idraulica degli interventi, mentre le pratiche relative allo stato patrimoniale dovranno essere presentate direttamente dall’istante all’Agenzia del Demanio.

- È vietato qualsiasi intervento nell'alveo di fiumi, torrenti, rivi e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse degli stessi.
- È vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche in interrato, all'interno della fascia di rispetto.
- Sono operazioni vietate gli scavi entro la fascia di rispetto, la movimentazione del terreno entro una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
- Sono consentiti gli interventi che non comportano influenza sul regime naturale dei corsi d'acqua, così come le opere di difesa che non comportano restringimenti della sezione d'alveo; tali interventi sono, comunque, soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale previa verifica delle caratteristiche progettuali.
- È consentita la realizzazione di difese radenti (senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore a piano campagna), realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e, comunque, dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale, sentita l'Amministrazione Comunale per l'aspetto della quantità delle acque recapitate.
- Sono soggette a concessione con relativo versamento di canone regionale di polizia idraulica le seguenti opere: attraversamenti, parallelismi, coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi, scarichi acque, transiti arginali e rampe di collegamento, altre occupazioni di aree demaniali.
- I manufatti di attraversamento non dovranno, comunque, restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.
- Non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 10 m dalla sommità della sponda incisa. Tale distanza può essere ridotta a 4 m nel caso di recinzioni

facilmente amovibili, realizzate senza muratura al piede. Sono escluse da tale restrizione le opere realizzate dall'Amministrazione Comunale con funzione di sicurezza e protezione per la pubblica incolumità.

- Non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione e alla tutela ambientale, per i quali l'Amministrazione Comunale fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso.

7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività che gli Enti competenti sono chiamati a svolgere nella gestione del reticolo idrografico sono identificati in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra.

In seguito ad identificazione del reticolo relativo al territorio comunale si possono presentare le seguenti situazioni, per le quali vengono identificati gli Enti competenti a seconda delle attività:

	Parere idraulico	Autorizzazione	Emissione del canone	Riscossione del canone
Reticolo idrico minore	Comune	Comune	Comune	Comune
Reticolo idrico principale	Regione	Regione	Regione	Regione

Tra i compiti di polizia idraulica trasferiti ai Comuni sul reticolo minore rientrano:

- il rilascio di concessioni per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere);
- il rilascio di autorizzazioni allo scarico, per quanto attiene le quantità delle acque recapitate;
- l'applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica per le pratiche di polizia idraulica relative a concessioni esistenti o di nuova richiesta;
- il rilascio di autorizzazioni per interventi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore identificato;
- il rilascio di parere idraulico per la rettifica di tratti di tracciato dei corsi.

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere rilasciato dall'Amministrazione Comunale per i corsi appartenenti al reticolo idrico minore ed al parere rilasciato da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo per i corsi del reticolo idrico principale. Norma di riferimento per la valutazione di tali richieste sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e le indicazioni fornite dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque, cui si rimanda per qualsiasi riferimento. Per ulteriori dettagli, si veda il successivo paragrafo 8. dedicato a questo argomento specifico.

Per quanto riguarda gli attraversamenti che interessano il reticolo idrico minore, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m, ma è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiederne l'applicazione anche per i manufatti di dimensioni inferiori.

Il progetto degli interventi deve essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante che il dimensionamento degli stessi è stato calcolato facendo riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 100

anni e un franco minimo di 1 m (misurato tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena)

Nel caso di esigenze particolari o di corsi d'acqua di piccole dimensioni, è possibile ricorrere a variazioni dei parametri citati, purché supportate da giustificazioni tecniche specifiche.

In ogni caso, i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte vanno applicati i canoni di polizia idraulica attualmente definiti dall'allegato C "Canoni regionali di polizia idraulica" alla D.G.R. 9/2762.

In particolare, le opere soggette a canone sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti*: linee elettriche, linee tecnologiche, piccole teleferiche e palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Parallelismi*: linee elettriche, recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini, linee tecnologiche, piccole teleferiche o palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*: ponte di collegamento a fondi interclusi, passerelle, ponti, tombinature, sottopassi.
- *Scarichi*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati residenziali, tutti gli altri scarichi.
- *Transiti arginali e rampe di collegamento*: singole autorizzazioni di transito, uso viabilistico (per soli Enti pubblici), transito per fruizione turistica, rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua carrale e pedonale.
- *Occupazione di aree demaniali*: occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali, pioppeti e colture legnose pluriennali, occupazione di area demaniale, occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene, cartelli di indicazione fino a 1 mq.

I canoni, di cui in allegato al presente regolamento si riportano i dettagli, sono soggetti a periodica revisione.

Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabilite condizioni, durata e importo del canone da versare all'Amministrazione Comunale. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. La durata massima, comunque, non può essere superiore ad anni 19.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico minore devono presentare all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione di rito (rif. allegato F alla D.G.R. 9/2762 del 22/12/2011):

- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simile di cui all'allegato F alla D.G.R. 9/2762;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- sezione trasversale del corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- disegni del manufatto, con particolare riferimento a sezione, pianta e particolari;
- corografia in scala 1:10.000;
- copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
- aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La documentazione dovrà essere presentata in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia in forma digitale.

Si renderà anche necessario, da parte dell'istante, verificare con opportuni rilievi topografici e/o ispezioni mirate (per tratti coperti o intubati) la correttezza del tracciato evidenziato cartograficamente ed il limite esterno delle rispettive fasce di rispetto indicate.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore viene attuata dalla Amministrazione Comunale direttamente o mediante accordi o convenzioni.

Per interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9, attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire. Per quanto riguarda la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori. Acquisito l'assenso da parte del Comune, l'istante dovrà, quindi, attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio (ridefinizione dei tracciati catastali, sdemanializzazione).

Ai sensi del punto 9 dell'allegato b alla D.G.R. 9l/2762 del 22/12/2011, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proporre ai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio nuove delimitazioni delle aree demaniali, nel caso si rendesse necessario intervenire con modifiche. Sarà compito della stessa Amministrazione fornire il nulla-osta idraulico sulla base di appositi studi idraulici.

7.1) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Come già specificato al paragrafo precedente, l'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo idrico minore, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale stessa rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come

recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.R.R.A, D.G.R. 7/7868 e s.m.i., P.T.U.A), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda, Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale:* deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale:* deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere

realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere dell'Amministrazione Comunale secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni.

8. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che

le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore sono di competenza del Comune. L'Amministrazione Comunale può, comunque, concedere autorizzazione ad intervenire su alvei, sponde ed opere idrauliche a soggetti diversi che ne presentino formale richiesta e ne documentino la reale necessità.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- asportazione di materiale, naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Si precisa che l'asportazione di materiale litoide è di esclusiva competenza di Regione Lombardia.

9. MODALITA' REALIZZATIVE DI NUOVI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Come meglio esplicitato nel capitolo 6 "Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce", l'identificazione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico impone una serie di vincoli e divieti alla realizzabilità di determinati interventi.

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Al fine di fornire indicazioni utili a chi si trovi a dover operare all'interno delle fasce di rispetto, vengono forniti nel seguito alcuni indirizzi di tipo operativo che devono essere seguiti:

1. sono consentiti interventi di semina e rimboschimento all'interno delle fasce di rispetto e lungo le sponde dei corsi d'acqua, purché vengano utilizzate specie autoctone;
2. per motivi di tutela idraulica, è comunque vietata la piantagione di specie ad alto fusto entro i primi 2 m dal piede arginale esterno o dal ciglio della sponda incisa;
3. gli interventi di difesa o di sostegno spondale devono essere realizzati con l'utilizzo di materiali naturali (piante, legno, pietra, ...), secondo tecniche specifiche di ingegneria naturalistica di cui si trovano indicazioni nei vari manuali pubblicati;
4. le recinzioni che vengono posizionate all'interno delle fasce di rispetto devono rispettare le distanze riportate nel paragrafo relativo alla regolamentazione delle attività nelle fasce stesse e devono comunque essere realizzate senza muratura al piede, in modo che possano facilmente essere rimosse in caso di necessità di transito e di accesso agli alvei;
5. ai fini della valorizzazione delle aree di salvaguardia dei corsi d'acqua, è consentita la creazione di percorsi ciclo-pedonali lungo il reticolo idrico; tali interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente, mantenendo i fondi allo stato naturale, evitando opere di asfaltatura, posizionando barriere protettive realizzate in materiale idoneo al

contesto ambientale, privilegiando materiali naturali anche per la cartellonistica e la predisposizione di eventuali aree di sosta;

6. allo stesso modo, viene incentivata la creazione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza e valorizzazione di ambienti tipici fluviali; anche tali percorsi devono essere realizzati nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali dei luoghi, con l'ausilio di tecniche non invasive.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti	
A.1	Attraversamenti di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm	€ 70,00
A.2	Attraversamenti di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00
A.3	Attraversamenti di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00
Note per A.1 A.2 A.3	<p>Per linea tecnologica si intende l'insieme delle infrastrutture (cavi o tubazioni) necessarie a trasmettere/condurre energia, dati, acqua, gas, teleriscaldamento, ecc.</p> <p>Il canone è stabilito per ogni opera indipendentemente dalla lunghezza e si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (A1, A2 e A3).</p> <p>Per gli attraversamenti senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno delle strutture dei ponti, passerelle e tombinature) il canone è ridotto del 50 %, e non si applica l'imposta regionale; tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: negli attraversamenti aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; negli attraversamenti affiancati alle infrastrutture;</p>	
P	Parallelismi	
P.1	Parallelismi di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm e recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 70,00 + € 1,00 al metro
P.2	Parallelismi di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00 + € 2,00 al metro
P.3	Parallelismi di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00 + € 3,00 al metro
Note per P.1 P.2 P.3	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un importo fisso più un costo a metro. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (P1, P2 e P3).</p> <p>Per i parallelismi senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzate), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali il canone si calcola per sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: nei parallelismi aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; nei parallelismi affiancati alle infrastrutture;</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Canone minimo € 140,00
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del comitato istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subisce variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone è raddoppiato.</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica con le seguenti modalità: Qual'ora l'intradosso dell'impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l'imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell'impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo. In caso l'intradosso dell'impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all'interno dell'area demaniale l'imposta si applica per la sola superficie occupata dalle stesse.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per S.1	Il canone è applicato ad ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: scaricatori di drenaggio delle reti urbane, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriali, commerciali, ecc.	€ 140,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Canone minimo € 140,00
Note per S2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 140,00; da 16 a 30 cm € 280,00; da 31 a 45 cm € 420,00; ecc...)	
Note per S.1 S.2	<p>Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <p>per gli scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%;</p> <p>per gli scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;</p> <p>per gli scarichi esistenti non volanizzati che non rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato.</p> <p>Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie</p>	
T	Transiti arginali e Rampe di collegamento	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 70,00
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà</p> <p>A tale concessione non si applica l'imposta regionale.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 140,00 per chilometro Canone minimo € 140,00
Note per T.2	<p>Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p> <p>L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici</p> <p>A tale concessione non si applica l'imposta regionale.</p>	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	<p>Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p>	
T.4	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile	€ 70,00 Cad.
Note per T.5	<p>Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p> <p>Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p>	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente.</p> <p>Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p> <p>Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente</p>	
O.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali.</p> <p>Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p>	
O.3	Occupazione di area demaniale	€ 2,00 per metro quadro canone minimo € 70,00

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
Note per 0.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere sono soggette a nulla-osta idraulico.</p>	
0.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per 0.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.</p>	
0.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 70,00
Note per 0.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p>	

Note Generali

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 70,00 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato.
- Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
- Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
- Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
- In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
- L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
- Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

Regime transitorio

Alle concessioni in essere alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicati i nuovi canoni a partire dall'annualità 2013 ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. I decreti e i disciplinari delle suddette concessioni restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.